183/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79925 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Leone, dall'avv. Simona Fell e dall'avv. Ciro Catalano.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

Fatto

La ricorrente ha rappresentato di essersi sposata con il sig. YY nell'anno 1968; i coniugi si separavano nel 1975 e il procedimento per il divorzio

di concludeva con la sentenza della Corte di appello di Roma del 27/11/1991, che attribuiva alla ricorrente un assegno divorzile liquidato in Lire 100.000. La ricorrente ha rilevato che il sig. YY conseguiva la pensione ordinaria e contraeva nuovo matrimonio con la sig.ra ZZ, di cui non è stato possibile identificare l'ultima residenza italiana. La ricorrente ha chiesto di riconoscere la quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge divorziato, in quanto ricorrono le condizioni previste dalla legge. Ha concluso chiedendo: "- *in via principale, accertare e dichiarare, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità pro quota in qualità di coniuge divorziato (titolare di assegno divorzile) del sig. YY, quantificandone anche l'effettiva debenza, con attribuzione dei ratei sin dalla maturazione del diritto a pensione, oltre rivalutazione monetaria e interessi dovuti per legge. - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari*"; in via istruttoria ha chiesto la nomina del CTU per determinare la quota di pensione.

Con memoria di costituzione l'INPS ha eccepito il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, richiamando la sentenza della Cassazione n. 25546/2013. In via subordinata, ha rilevato di non poter procedere alla liquidazione della quota di pensione di reversibilità in assenza del provvedimento giudiziario. Ha concluso chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione o in subordine di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con decreto del 16/02/2024 il giudizio è stato riassegnato.

All'udienza del 26/03/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Massimiliano Pozzi per delega per la ricorrente e l'avv. Gianna Fiore per l'INPS si sono riportati ai rispettivi atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

La ricorrente ha chiesto di determinare la quota di pensione alla stessa spettante nella qualità di coniuge divorziato in concorso con la sig.ra ZZ,

nei confronti della quale non ha effettuato

alcuna notifica in quanto non è riuscita a risalire all'ultima residenza. Ciò posto, occorre, in via pregiudiziale, esaminare l'eccezione relativa al

difetto di giurisdizione. L'art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 così dispone:"3. *Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze*". Con la sentenza n. 25456/2013 la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che la giurisdizione spetta la giudice ordinario. In ragione della suddetta norma e della richiamata sentenza della Cassazione, nonché della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Siciliana, sent. n. 317/2023), va dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. Le spese di lite sono compensate, nulla per quelle di giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario;
- compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
01.04.2025 11:32:38
GMT+02:00

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.04.2025

per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA